ILCASO.it

Numero registro generale 2937/2024
Numero sezionale 1061/2026
Numero di raccolta generale 16886/2026
Data pubblicazione 29/05/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

Composta da

FRANCO DE STEFANO - Presidente -

PASQUALE GIANNITI - Consigliere -

CRISTIANO VALLE - Consigliere -

PASQUALINA A.P. CONDELLO - Consigliere -

RAFFAELE ROSSI - Consigliere rel.-

R.G. n. 2937/2024

Cron. _____

CC – 18/03/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2937/2024 R.G. proposto da

MAURIZIO, rappresentato e difeso dall'Avv.

- ricorrente -

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

GOLSTAR S.R.L.

MANIFATTURE DEL NORD S.R.L.

IMAX S.R.L.

MARINA RINALDI S.R.L.

MARELLA S.R.L.

MAUI SPV S.R.L. E, PER ESSA, BAYVIEW ITALIA 106 S.P.A.,

- intimati -

avverso la sentenza n. 2137/2023 del TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA, depositata il giorno 25 luglio 2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 18 marzo 2026 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

ILCASO.it

Numero registro generale 2937/2024
Numero sezionale 1061/2026
Numero di raccolta generale 16886/2026
Data pubblicazione 29/05/2026

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso del 25 settembre 2019, rubricato «*opposizione* ex *art. 617 cod. proc. civ. con contestuale ricorso* ex *art. 591*-ter *cod. proc. civ.*» Maurizio debitore esecutato in una procedura di espropriazione immobiliare promossa innanzi il Tribunale di Torre Annunziata dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con l'intervento di numerosi altri creditori (Goldstar s.r.l., Manifatture del Nord s.r.l., Imax s.r.l., Marina Rinaldi s.r.l., Marella s.r.l.), chiese al giudice dell'esecuzione di disporre la sospensione del procedimento e delle operazioni di vendita nonché l'adozione, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. civ., di ogni opportuno provvedimento.

Con decreto *inaudita altera parte* reso il 4 ottobre 2019, il giudice dell'esecuzione sospese l'esperimento di vendita; di poi, all'esito della successiva udienza del 10 ottobre 2019 e con ordinanza pronunciata in pari data, confermò il decreto, rigettò l'istanza di sospensione dell'intera procedura esecutiva e dispose la rinnovazione del primo esperimento di vendita, dettando disposizioni in ordine al modo degli adempimenti pubblicitari ed al contenuto dell'avviso di vendita.

2. Avverso questa ordinanza Maurizio interpose nuova opposizione agli atti esecutivi, lamentando, in estrema sintesi, la illegittimità e l'ingiustizia del provvedimento, siccome reso in assenza di previo contraddittorio, non esplicitante le ragioni della operata revoca e modifica dell'ordinanza di vendita ed altresì pregiudizievole per la maggiore potenziale fruttuosità dell'asta.

3. La controversia oppositiva, celebrata secondo la scansione bifasica connotante tale tipologia di giudizio, è stata definita con rigetto dalla decisione in epigrafe indicata.

4. Ha proposto ricorso per cassazione Maurizio articolando cinque motivi.

Non hanno svolto difese in grado di legittimità le parti intimate, in epigrafe menzionate.

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

Numero registro generale 2937/2024
Numero sezionale 1061/2026
Numero di raccolta generale 16886/2026
Data pubblicazione 29/05/2026

5. Con provvedimento del 3 giugno 2024, è stata formulata, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione del ricorso, così motivata: «*Il ricorso non può giovare in alcun modo all'odierno ricorrente. Risulta infatti che il provvedimento del 10.10.2019, oggetto dell'opposizione* ex *art. 617 cod. proc. civ. per cui è processo, venne reso dal g.e. a seguito (e nell'ambito) di precedente opposizione formale, dunque ai sensi dell'art. 618, comma 2, cod. proc. civ.; da tanto discende, dunque, l'originaria inammissibilità dell'opposizione oggetto di questo giudizio (v. Cass. n. 2353/2017; Cass. n. 37751/2022), il che comporterebbe inevitabilmente la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382, comma 3, cod. proc. civ.*».

A seguito di tempestiva istanza di decisione di parte ricorrente è stata fissata l'adunanza camerale sopra indicata, al cui esito il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell'art. 380-*bis.*1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è affidato a quattro motivi:

(i) il primo denuncia «*violazione e falsa applicazione degli artt. 487, 176 e 187 cod. proc. civ.– violazione del principio del contraddittorio - violazione e falsa applicazione dell'art. 329 cod. proc. civ. – erronea ed infondata declaratoria di acquiescenza*»;

(ii) il secondo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art 591-*ter* cod. proc. civ.;

(iii) il terzo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 487, 569 e 490 cod. proc. civ.;

(iv) il quarto deduce violazione e falsa applicazione art. 111 Cost.;

(v) il quinto rileva violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 96 cod. proc. civ. per illegittima ed ingiusta implicita conferma della condanna al pagamento *ex* art. 96 cod. proc. civ. della fase cautelare.

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

Numero registro generale 2937/2024
Numero sezionale 1061/2026
Numero di raccolta generale 16886/2026
Data pubblicazione 29/05/2026

2. Ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. e per le ragioni in appresso esplicitate, va pronunciata cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza perché l'azione non poteva essere proposta.

2.1. Dirimente, a tal fine, la corretta riconduzione *sub specie iuris* del provvedimento impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi, da operarsi sulla scorta del suo contenuto, pedissequamente riprodotto nell'atto di adizione di questa Corte.

Diversamente da quanto opinato dal giudice territoriale, esso era costituito da un'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ., a definizione (ed a parziale integrazione e modifica del decreto emesso *inaudita* altera parte) della fase sommaria della opposizione formale instaurata dal debitore con il ricorso del 25 settembre 2019.

Detta ordinanza aveva una duplice portata precettiva:

(i) per un verso, decideva, in senso reiettivo, sulla sospensione della (intera) procedura esecutiva, richiesta dall'opponente;

(ii) d'altro canto, in risposta a sollecitazione dell'opponente, adottava i provvedimenti indilazionabili previsti dall'art. 618, secondo comma, del codice di rito, dettando prescrizioni in parte modificative della ordinanza di vendita in ordine al contenuto dell'avviso di vendita ed alle formalità pubblicitarie da eseguirsi.

2.2. Per ambedue le descritte statuizioni, l'ordinanza *de qua* non era impugnabile con il rimedio di cui all'art. 617 cod. proc. civ..

Come già chiarito da questa Corte, avverso l'ordinanza che accolga o rigetti l'istanza di sospensione dell'esecuzione resa in seno ad un'opposizione esecutiva - ancorché proposta ai sensi dell'art. 618 cod. proc. civ. – può essere proposto unicamente il reclamo previsto dagli artt. 624, secondo comma, e 669-terdecies del codice di rito, restando invece esclusa l'esperibilità dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (Cass. 27/02/2026, n. 4501).

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

Numero registro generale 2937/2024
Numero sezionale 1061/2026
Numero di raccolta generale 16886/2026
Data pubblicazione 29/05/2026

Quanto poi ai provvedimenti indilazionabili, la funzione *lato sensu* cautelare da essi rivestita (dacché diretti, assumendo un contenuto non tipizzato dal legislatore, ma modellato dal giudice in rapporto al caso concreto, ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sulla opposizione ed eliminare, per il tempo di durata del giudizio oppositivo, il pregiudizio arrecato dall'atto opposto) rende egualmente praticabile, quale strumento di controllo sulla loro conformità a diritto, il reclamo contemplato dai sopramenzionati articoli.

Quale che sia il contenuto specificamente assunto dalla ordinanza in parola, resta ferma la possibilità di un riesame delle questioni dibattute nell'àmbito alla fase di merito della causa successivamente instaurata (sul punto, diffusamente Cass. 23/12/2022, n. 37751) ed in ogni caso esclusa l'autonoma impugnabilità del provvedimento con una nuova opposizione agli atti esecutivi (Cass. 31/01/2017, n. 2353).

2.3. In definitiva, va enunciato il seguente principio di diritto: «*In tema di opposizione agli atti esecutivi, l'ordinanza con cui il giudice della esecuzione, a definizione della fase sommaria del giudizio, adotti i provvedimenti indilazionabili previsti dall'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ., è impugnabile con il reclamo ex artt. 624, secondo comma, e 669 terdecies cod. proc. civ., mentre contro di essa non può essere proposta opposizione agli atti esecutivi*».

2.4. In applicazione di siffatta *regula iuris*, l'opposizione agli atti esecutivi in disamina era dunque *in radice* inammissibile: sicché la sentenza qui gravata (che di detta opposizione ha invece vagliato la fondatezza nel merito) va cassata senza rinvio, con travolgimento di ogni statuizione adottata nel corso della controversia oppositiva.

Resta assorbita la disamina delle censure sollevate in sede di legittimità dal ricorrente.

3. Il regolamento delle spese dell'unico grado di merito segue il principio della soccombenza, con liquidazione operata, secondo tariffa, come in dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d

Numero registro generale 2937/2024
Numero sezionale 1061/2026
Numero di raccolta generale 16886/2026
Data pubblicazione 29/05/2026

del presente giudizio di legittimità, non avendo ivi svolto attività difensiva nessuna delle parti intimate.

4. L'esito del ricorso in termini non conformi a quelli prospettati nella proposta di definizione inibisce l'irrogazione delle condanne contemplate dall'art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ..

5. Il tenore della decisione, che è di cassazione senza rinvio e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P. Q. M.

Decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la domanda non poteva essere proposta.

Condanna Maurizio alla refusione delle spese afferenti il grado di merito del giudizio di opposizione, liquidate: (i) in favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in euro 7.281 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; (ii) in favore della Maui SPV s.r.l. in euro 3.579 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; (iii) in favore della Goldstar s.r.l. in euro 10.860 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 18 marzo 2026.

Il Presidente

Franco De Stefano

Firmato Da: FRANCO DE STEFANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 136af30eaa69a3a66bf9193e2ac389d